SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 588)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1977

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.)

ONOREVOLI SENATORI. — La Banca europea per gli investimenti è sorta con la Comunità economica europea nel marzo 1957 onde contribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato del mercato comune. Da allora, utilizzando esclusivamente mezzi raccolti sui mercati nazionali degli Stati membri e su quello internazionale, ove ha sempre goduto di una reputazione di primissimo ordine, essa ha pienamente adempiuto i suoi compiti istituzionali, volgendo una crescente attenzione al finanziamento di iniziative contemplanti la valorizzazione delle regioni comunitarie meno sviluppate o di progetti di interesse comune per più Stati membri. Per citare i dati più recenti relativi all'anno 1975, la BEI ha mutuato risorse per 830 milioni di unità di conto che hanno permesso la realizzazione di 64 operazioni di prestito per un totale di 917 milioni di unità di conto.

Nel rigoroso rispetto del protocollo concernente l'Italia annesso al trattato istitutivo della CEE, il nostro Paese è stato sempre di gran lunga il maggiore beneficiario

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

degli interventi dell'istituto. Sempre con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio decorso, l'importo di tali interventi è stato pari al 43 per cento dei finanziamenti totali nell'area comunitaria, ossia di 359 milioni di unità di conto (290 miliardi di lire) destinati prevalentemente ai finanziamenti di interesse regionale nel Mezzogiorno continentale e nelle isole.

Dotata inizialmente di un capitale di un miliardo di unità di conto, la Banca si vide già nel 1971 costretta, per l'entità raggiunta dalle sue operazioni, ad aumentarlo una prima volta del 50 per cento. Una norma, dettata dal quinto capoverso dell'articolo 18 del suo Statuto a salvaguardia del suo credito sui mercati finanziari, stabilisce infatti che il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento, superiore al 250 per cento del capitale sottoscritto.

Questo, così elevato a 1,5 miliardi di unità di conto, fu poi portato a 2,025 miliardi con gli apporti del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca in seguito alla loro adesione alla CEE.

Le possibilità operative consentite dai due aumenti ora descritti hanno permesso alla Banca di continuare a mutuare sui mercati finanziari risorse da destinare alla realizzazione di iniziative produttive a tassi di interesse non commerciali. Ma la crescente utilizzazione di tali mezzi, sia nell'area territoriale degli Stati membri sia nel quadro dei programmi di aiuto comunitario a favore dei Paesi associati, ha riproposto dopo quattro anni il vicino raggiungimento dell'anzidetto insuperabile limite del 250 per cento, rendendo necessario un nuovo aumento del capitale dell'Istituto.

La relativa decisione, presa dal Consiglio dei Governatori il 10 luglio 1975, ha fissato tale aumento nella misura del 75 per cento che ha portato il capitale della Banca da 2.025 a 3.543,75 milioni di unità di conto. L'incremento di 1.518.750.000 unità di conto è sottoscritto dagli Stati membri, proporzionalmente alla loro quota di capitale già sottoscritto, a concorrenza dei seguenti importi:

Germania	337.500.000 u. c.
Francia	337.500.000 u. c.
Regno Unito	337.500.000 u. c.
Italia	270.000.000 u. c.
Belgio	88.875.000 u. c.
Paesi Bassi	88.875.000 u. c.
Danimarca	45.000.000 u. c.
Irlanda	11.250.000 u. c.
Lussemburgo . . .	2.250.000 u. c.

La percentuale dell'aumento di capitale da versarsi è stata stabilita nella misura del 10 per cento e pertanto l'onere ricadente sul bilancio italiano ammonta a 27.000.000 di unità di conto (10 per cento di 270.000.000) facenti carico per 13.500.000 unità di conto all'esercizio 1977 e per 13.500.000 unità di conto da dividersi in parti uguali negli esercizi 1978 e 1979.

Per la conversione in lire di tali importi saranno utilizzati i tassi rilevati alla data di ciascun versamento e giornalmente comunicati dalla Comunità al Ministero del tesoro, risultanti dalla decisione del Consiglio dei Governatori del 18 marzo 1975 la quale ha adottato per le scritture della BEI l'unità di conto basata su un paniere di monete europee.

L'importo indicato nell'articolo 5 del disegno di legge, di lire 13.600.000.000 per il 1977, è stato pertanto calcolato sulla base delle variazioni di cambio registrate dopo la approvazione della decisione in sede CEE.

Con i primi tre articoli del presente disegno di legge si provvede a stabilire gli importi dovuti alla BEI (articolo 1), le modalità per la conversione in lire delle unità di conto (articolo 2) e la possibilità di avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi per i relativi versamenti (articolo 3).

Con l'articolo 4, i prestiti obbligazionari emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM vengono equiparati ai titoli di Stato per l'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa e viene stabilita l'esenzione dalle imposte per i trasferimenti dei titoli emessi dai predetti organismi.

Con l'articolo 5, infine, si stabiliscono i mezzi di copertura dell'onere derivante dal provvedimento, a carico dei fondi speciali del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo Statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876, è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, in conformità alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa.

Metà di tale quota, pari a 13.500.000 unità di conto, sarà corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13 milioni 500.000 unità di conto sarà corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadrà il 30 aprile 1978.

Art. 2.

La conversione in lire degli importi predetti espressi in unità di conto sarà fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del Consiglio dei Governatori del 18 marzo 1975, applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni fatte dalle Istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potrà avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'ac-

ciaio (CECA) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1231 e 16 agosto 1962, n. 1333. Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da Enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarità giuridica dei titoli anzidetti.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a lire 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.